

**Il diritto fondamentale alla vita familiare è lesa dalle statuizioni che risultino a tal punto limitative tanto da violare il diritto alla bigenitorialità
(Cassazione Civile, sent. 3 aprile 2024, n. 8744)**

Il diritto fondamentale alla vita familiare, sancito dall'art. 8 CEDU, è lesa da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE francesco antonio - Presidente
Dott. MELONI marina - Consigliere
Dott. TRICOMI laura - Consigliere
Dott. IOFRIDA giulia - Consigliere
Dott. CAIAZZO rosario - Consigliere - rel.

ORDINANZA

sul ricorso 21919/2022

proposto da:

La.La., elett.te domic. presso l'avv. Lucia Maurizi, dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;

- ricorrente -

- contro -

Ba.Fr., elett.te domic. presso l'avv. Teresa Maticera, dalla quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, n. 6/2022, pubblicata in data 15.03.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con decreto del 3.3.21, ex artt. 316 e 337 bis, c.c., il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul ricorso di Ba.Fr. per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento della minore No., nata il (Omissis), nei confronti della madre, Laura Lavorati, disponeva: l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre; la regolamentazione del diritto di visita, come dettagliatamente disciplinato; l'obbligo a carico del padre di versare alla madre la somma di euro 200,00 mensile, quale contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con sentenza del 15.3.2022, la Corte d'appello accoglieva il reclamo del Ba.Fr. e, in parziale riforma del decreto impugnato, disponeva: che il padre potesse avere e tenere con sé la minore per 4 giorni consecutivi, con pernottamento, ogni due mesi; che nel periodo estivo, quando la permanenza del padre in Calabria fosse superiore alle due settimane, questi potesse tenere con sé la minore per 15 gg. consecutivi con pernottamento, con facoltà della madre di fare visita alla figlia, previo accordo tra le parti; che durante le festività natalizie il padre potesse tenere con sé la figlia per una settimana; che il padre versasse alla madre euro 130,00 mensili, quale contributo al mantenimento della figlia. Al riguardo, la Corte territoriale osservava che: le modifiche richieste dal reclamante erano conformi all'interesse della minore, in ragione della distanza geografica tra il proprio luogo di residenza e quello della figlia, e considerando che la minore aveva familiarizzato per più tempo con la presenza paterna; era congruo ridurre la somma a carico del padre per il mantenimento della figlia a euro 130,000 mensile, considerando il reddito mensile di euro 730,00 percepito dal reclamante, e delle spese per i viaggi per visitare la figlia, e della mancanza di lavoro della madre e della sua età (25 anni).

La.La. ricorre in cassazione avverso il suddetto decreto, con quattro motivi, illustrati da memoria. Ba.Fr. resiste con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 132, c.2, n.4, c.p.c., 337 ter, c.4, c.c., per non aver la Corte territoriale motivato in ordine alla riduzione della somma dovuta per il mantenimento della figlia, se non in apparenza, al disotto del minimo costituzionale.

Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 337-ter c.c., per aver la Corte d'appello stabilito la riduzione dell'assegno di mantenimento per la bambina sul presupposto che la madre dovrebbe trovare un'occupazione per contribuire a tale mantenimento, adottando un criterio presuntivo per la commisurazione del predetto assegno, anche considerando l'esiguità della somma ridotta, inidonea al mantenimento della minore. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il reclamante non avrebbe documentato le spese da dover affrontare, e il reddito lavorativo indicato.

Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 337-ter, c.2, c.c., per aver la Corte d'appello modificato i tempi di visita e di permanenza della minore con il padre, senza tener conto, in via esclusiva, dell'interesse morale della minore, lamentando altresì che il Ba.Fr. era stato un padre assente, nel primo anno e mezzo dei vita della figlia, allontanatosi dalla propria abitazione per sei mesi, senza dare notizia di sé e senza fornire un aiuto economico, per poi ritornare a giugno 2019, con una condotta tale da aver indotto la ricorrente a sporgere querela nei suoi confronti (e richiamando la motivazione di primo grado che aveva evidenziato che non vi era mai stata una condivisione della

vita quotidiana tra padre e figlia, essendosi interrotta la convivenza dopo pochi mesi dalla nascita della bambina).

Il quarto motivo si duole della violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che la condanna al pagamento delle spese (euro 2.225,00 oltre accessori), era sproporzionata, anche tenendo conto del fatto che la ricorrente si era attenuta alle statuizioni di primo grado, nonché la mancata compensazione delle stesse spese giudiziali.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la riduzione dell'assegno di mantenimento è stata motivata in maniera sufficiente, con esposizione scritta ben al di sopra del minimo costituzionale. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non specifico, tendendo sostanzialmente al riesame dei fatti.

Invero, la ricorrente critica la statuizione di riduzione del contributo del padre al mantenimento della minore alla somma di euro 130,00 mensile per il riferimento alla giovane età della madre e alla sua possibilità concreta di trovare un'occupazione lavorativa, ma non ne coglie la ratio; al riguardo, la Corte territoriale ha posto a sostegno della decisione impugnata l'esiguità dei redditi percepiti dal padre della minore (euro 730,00 al mese) e le spese che quest'ultimo deve affrontare per esercitare il diritto di visita della figlia (oltre alle spese per le proprie esigenze di vita).

Tale ratio non è stata contestata, avendo la ricorrente genericamente lamentato che le spese invocate dal ricorrente non sarebbero state documentate.

Il terzo motivo è del pari inammissibile. Al riguardo, va osservato che, superando alcune incertezze, questa Corte, con orientamento ormai pienamente condiviso, ha affermato il principio di diritto secondo cui i provvedimenti giudiziali che, all'esito dell'appello o del reclamo (a seconda del tipo di procedimento avviato) statuiscono sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione nella misura in cui il diniego si risolve nella negazione del diritto giurisdizionale a un diritto fondamentale, quello alla vita familiare che, sancito dall'art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza del 09/02/2017, Solarino c. Italia), è lesa da quelle statuizioni che, adottate in materia di frequentazione e visita del minore, risultino a tal punto limitative ed in contrasto con il tipo di affidamento scelto, da violare il diritto alla bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4796 del 14/02/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9764 dell'08/04/2019; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 30903 del 19/10/2022).

In altre parole, le statuizioni che attengono alle modalità di frequentazione e visita del minore sono censurabili per cassazione, superando il filtro dell'inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito, quando l'invalidità dedotta si risolve nella lesione del diritto alla vita familiare, che appartiene al minore e anche a ciascuno dei genitori, e trova esplicitazione nel diritto alla bigenitorialità.

Nella specie, anzitutto va osservato che la doglianza sulla condotta del padre è nuova e, comunque, priva di autosufficienza, non avendo la ricorrente indicato quando e come avrebbe formulato tale critica.

Inoltre, il motivo è generico, diretto al riesame dei fatti concernenti i presupposti del diritto di visita del genitore della figlia, nell'interesse superiore della minore.

Infine, il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto generico, non chiaramente formulato, posto che la condanna alle spese è stata fondata sulla affermazione della soccombenza.

Sussistono però giusti motivi compensare le spese tra le parti, attesa la natura della controversia, relativa alla regolazione della bigenitorialità in un contesto di esiguità dei redditi delle parti. La natura della lite, afferente alla prole della coppia, esclude il raddoppio del contributo unificato per la soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio in data 1 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2024